

DCO 33/08

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO
2008, N. 115/08**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

4 novembre 2008

Premessa

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CEE (di seguito: decreto legislativo n. 115/08) ha introdotto, tra i diversi strumenti per la promozione dell'efficienza energetica, il cosiddetto "sistema efficiente di utenza", affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di definire le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità ed i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento.

Il presente documento reca gli orientamenti dell'Autorità ai fini della definizione delle sopra richiamate modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **16 gennaio 2009**.*

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115/08 ha introdotto la definizione di *sistema efficiente di utenza* quale *“sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”*.

L'articolo 10 del citato decreto legislativo ha assegnato all'Autorità il compito di definire le *“modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento”*, prevedendo che nell'ambito dei provvedimenti recanti le predette modalità l'Autorità provveda *“affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione”*. Infine, il medesimo articolo 10 ha stabilito che l'Autorità preveda *“meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08”* (vale a dire anteriormente alla data del 4 luglio 2008).

2. Il sistema efficiente di utenza (SEU)

Alla luce di quanto indicato nel decreto legislativo n. 115/07, la definizione di SEU:

- a) comporta che un SEU sia caratterizzato dalla necessaria presenza contemporanea di un impianto per il consumo di un solo cliente finale e di un impianto di produzione di energia elettrica (e, quindi, dalla presenza di un produttore) da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata non superiore a 10 MWe¹;
- b) stabilisce che il medesimo SEU sorga sul sito di proprietà del cliente finale o nella piena disponibilità del medesimo cliente finale e che, all'interno di tale sito, si collochi anche il collegamento elettrico privato (quindi, diretto) tra l'impianto di consumo e l'impianto di produzione di energia elettrica;
- c) al contrario del vincolo di unicità della proprietà o della disponibilità del sito in capo al cliente finale, non comporta necessariamente la coincidenza del cliente finale con il produttore, ammettendo quindi che l'impianto di consumo e quello di produzione possano essere nella titolarità anche di soggetti tra loro diversi.

L'insieme di tali elementi porta a concludere che “l'oggetto SEU” sia pensato come strumento, per un cliente finale, di approvvigionamento energetico:

- diretto, vale a dire che il trasferimento di energia elettrica tra impianto di produzione e impianto di consumo non avviene per il tramite del sistema elettrico²;
- esclusivamente da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento;

¹ I termini “complessivamente installata” rendono possibile l'esistenza all'interno del SEU di più unità produttive purché:

- o da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata non superiore a 10 MWe;
- o di un solo produttore.

² È da chiarire fin da subito che ciò, però, non significa che il SEU, qualora caratterizzato da un punto di connessione con le reti con obbligo di connessione di terzi, non utilizzi il sistema elettrico. Infatti, innanzi tutto il SEU potrebbe necessitare del sistema elettrico per ottenere la quota di energia elettrica a copertura del fabbisogno del cliente finale eventualmente non prodotta, ovvero potrebbe necessitare del sistema elettrico per immettere in rete il surplus di energia elettrica prodotta e non contestualmente consumata dal cliente finale; inoltre, il trasferimento diretto di energia elettrica tra produttore e cliente finale, nella maggior parte dei casi, potrà essere effettuato mantenendo le condizioni di sicurezza e di qualità della fornitura solo grazie al collegamento del SEU con il sistema elettrico

- anche attraverso un impianto di produzione nella titolarità di un soggetto terzo “insediato” presso il cliente consentendo, quindi, lo sviluppo di servizi energetici presso clienti finali.

Spunto di consultazione n. 1

Si ritiene che le caratteristiche del SEU siano state sufficientemente declinate al fine di chiarire le situazioni in esso ricomprese?

3. Regolazione dei SEU

3.1 Relazione tra il SEU e i chiarimenti introdotti con l'atto n. 54/2007 dell'Autorità

Ai fini dell'elaborazione di una disciplina per la regolazione dei SEU, è da rilevare che l'Autorità, con l'atto del 13 dicembre 2007, n. 54/07, sulla base del quadro normativo allora vigente, ha già fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità ed alle condizioni per l'affidamento a terzi dei servizi energetici in sito da parte di un cliente finale libero. Si riporta di seguito il testo integrale dell'atto n. 54/07.

Atto n. 54

Chiarimenti in merito alle modalità e alle condizioni per l'affidamento a terzi dei servizi energetici in sito da parte di un cliente finale libero

13 dicembre 2007

In tempi recenti, sulla spinta dei programmi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da cogenerazione ad alto rendimento, nonché delle iniziative di risparmio energetico, si assiste al diffondersi dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica di piccola taglia (anche in assetto cogenerativo) operanti in contesti di auto-provvigionamento energetico di un cliente finale. Spesso il cliente finale, invece di gestire in prima persona l'impianto di generazione, ne affida la gestione ad un soggetto terzo nell'ambito di un servizio più ampio prestato al cliente finale stesso. Nel predetto servizio sono ricomprese, generalmente, le attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di generazione di energia elettrica installati all'interno della proprietà del cliente e asserviti al suo sito di consumo, nonché l'attività di compravendita dell'energia elettrica di eccedenza e/o di integrazione.

Per quanto concerne le numerose richieste di chiarimento in merito all'inquadramento normativo dei citati casi, si chiarisce, innanzi tutto che, qualora l'impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all'interno della proprietà di un unico cliente finale anche da un soggetto diverso dal cliente finale e sia collegato all'impianto del medesimo cliente, il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione, intesa come servizio di pubblica utilità. Pertanto, ai fini della determinazione dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi, per le finalità di cui alla vigente normativa, bisognerà fare riferimento alla sola energia elettrica misurata sul punto di connessione con le predette reti.

Per quanto concerne, invece, l'inquadramento all'interno della vigente normativa dello svolgimento del servizio citato nella configurazione impiantistica predetta e con riferimento al ruolo del prestatore del servizio e ai suoi rapporti con il sistema, vista la normativa vigente, si precisa che, nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso al sistema elettrico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 111/06, in base alle quali l'interposizione di un soggetto terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza e il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. In presenza di tale mandato, l'accesso alla rete non può essere subordinato alla cessazione dell'attività in capo al cliente finale.

Infine, si segnala che l'Autorità sta ancora effettuando approfondimenti tecnici circa l'applicabilità di quanto sopra indicato relativamente alla stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso al sistema elettrico nel caso di clienti finali in regime di maggior tutela.

Il quadro normativo vigente alla data della pubblicazione dell'atto n. 54/07, è stato innovato dal decreto legislativo n. 115/07 con l'introduzione di un preciso modello di autoapprovvigionamento energetico, vale a dire il SEU, al quale devono applicarsi particolari modalità e condizioni di accesso al sistema elettrico che non competono invece alle configurazioni di autoapprovvigionamento che non rientrano nella definizione di SEU, ferme restando le condizioni di salvaguardia definite dall'Autorità per le realizzazioni avviate prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

In particolare, le condizioni specificate dal decreto legislativo n. 115/07 riguardano:

- la tipologia di titolarità del sito su cui insistono l'impianto di produzione, l'impianto per il consumo e il collegamento privato tra i predetti impianti, introducendo le possibilità alternative di proprietà o di "piena disponibilità" del sito da parte del cliente finale;
- l'introduzione del vincolo della tipologia della produzione (da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento) e quello della taglia complessiva di 10 MWe della produzione di energia elettrica.

Alla luce, quindi, del quadro normativo ora vigente, si possono individuare all'interno delle realtà impiantistiche che interessano collegamenti diretti tra più soggetti in numero non superiore a due le seguenti tipologie:

1. Configurazioni impiantistiche che rispettano le condizioni di SEU;
2. Configurazioni impiantistiche che non rispettano le condizioni di SEU.

Per ognuna delle suddette tipologie si deve inoltre distinguere fra le realizzazioni avviate prima del 4 luglio 2008 e le realizzazioni avviate dopo il 4 luglio 2008. Quindi, anche le configurazioni che rispettino le condizioni di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 (riguardanti al massimo non più di due società) dovrebbero essere sottoposte alla verifica di rispondenza alle condizioni definite per i SEU ed essere regolate di conseguenza. Nello schema n. 1 è presente un quadro di sintesi delle diverse tipologie individuabili.

Gli orientamenti di cui al presente documento riguarderanno unicamente le configurazioni impiantistiche individuate nello schema n. 1³. Si procederà in prima istanza a definire il quadro regolatorio attribuibile ai SEU e poi alle altre fattispecie di cui allo schema n. 1, specificando le modalità e le condizioni applicabili in maniera differenziata a seconda della data di avvio di realizzazione di tali impianti.

I predetti orientamenti non riguarderanno le realtà impiantistiche che interessano collegamenti diretti tra più soggetti terzi in numero superiore a due.

Tali orientamenti sono elaborati dall'Autorità in forza delle citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 115/08, nonché sulla base delle più generali attribuzioni in materia di definizione di condizioni tecnico-economiche di interconnessione alle reti elettriche conferite alla medesima Autorità dalla legge n. 481/95.

³ Vale a dire il caso di un cliente finale che si approvvigioni di energia tramite una produzione insediata nell'ambito del territorio dove è insediato l'impianto di consumo.

Schema n. 1

Ambito di regolazione: modalità e condizioni per l'accesso al sistema elettrico di realizzazioni impiantistiche che prevedano il collegamento diretto di un impianto di consumo di un cliente finale con un impianto di produzione di energia elettrica, realizzato nell'ambito del sito di consumo del medesimo cliente finale, aventi un punto di connessione con le reti con obbligo di connessione di terzi	Realizzazioni avviate prima del 4 luglio 2008	Realizzazioni avviate dopo il 4 luglio 2008
Configurazioni impiantistiche⁴ che rispettano le condizioni di SEU	Per il rispetto delle condizioni di SEU devono risultare verificate contemporaneamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • l'impianto di produzione è nella titolarità o del cliente finale o di un soggetto diverso dal cliente finale, il medesimo cliente finale ha la piena disponibilità del sito su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo e il collegamento diretto tra i due impianti; • la potenza dell'impianto di produzione, complessivamente installata sullo stesso sito, è inferiore a 10 MWe; • l'impianto di produzione è alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. 	
	Rientrano in questa tipologia i casi in cui la realizzazione è stata avviata prima del 4 luglio 2008.	Rientrano in questa tipologia i casi in cui la realizzazione è stata avviata dopo il 4 luglio 2008.
Configurazioni impiantistiche⁵ che non rispettano le condizioni di SEU	Per il non rispetto delle condizioni di SEU basta che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • l'impianto di produzione è nella titolarità o del cliente finale o di un soggetto diverso dal cliente finale, il medesimo cliente finale non ha la piena disponibilità del sito su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo e il collegamento diretto tra i due impianti; • la potenza dell'impianto di produzione, complessivamente installata sullo stesso sito, è superiore a 10 MWe; • l'impianto di produzione non è alimentato da fonti rinnovabili o non è in assetto cogenerativo ad alto rendimento. 	
	Rientrano in questa tipologia i casi in cui la realizzazione è stata avviata prima del 4 luglio 2008	Rientrano in questa tipologia i casi in cui la realizzazione è stata avviata dopo il 4 luglio 2008

Regolazione del SEU

3.2.1 Definizione di SEU

Ai fini della definizione del SEU si rimanda al decreto legislativo n. 115/08.

Sistema efficiente di utenza (SEU) è il sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato⁷ (), all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente.

3.2.2 Disponibilità del sito

La condizione di piena disponibilità dell'area da parte del cliente finale è condizione che:

- non vincola il medesimo cliente finale ad essere proprietario del terreno sui cui eventualmente insistono gli impianti di produzione nella titolarità di soggetti terzi, l'impianto di consumo del medesimo cliente finale e il collegamento tra detti impianti. ;

⁴ Ivi inclusi gli autoproduttori.

⁵ Cfr. predente nota.

⁶ Vale a dire il caso di un cliente finale che si approvvigiona di energia tramite una produzione insediata nell'ambito del territorio dove è insediato l'impianto di consumo.

⁷ Vale a dire senza obblighi di pubblico servizio come nel caso di distribuzione e trasmissione.

- comporta che, qualora gli impianti e il collegamento privato sorgano su aree nella proprietà di terzi rispetto al cliente finale, detti terzi conferiscano al cliente finale la piena disponibilità delle predette aree non potendo quindi (i terzi) usufruire dei frutti derivanti dall'utilizzo di tali aree ad eccezione eventualmente di quanto diversamente concordato con il cliente finale nell'ambito del conferimento del titolo di piena disponibilità.

3.2.3 Continuità territoriale del sito

È stato chiarito che condizione necessaria per l'esistenza del SEU è la presenza di un cliente finale che attui un programma di auto-approvvigionamento di energia elettrica utilizzando il sito di sua proprietà o, comunque, nella sua piena disponibilità.

Poiché il trasferimento di energia elettrica tra produzione e consumo avviene per il tramite di un collegamento diretto e privato insediato nel sito nella proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale, l'Autorità ritiene che condizione primaria per l'esistenza di un SEU sia la continuità territoriale del sito su cui insistono gli impianti di produzione e di consumo.

Come conseguenza delle predette considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno prevedere la seguente condizione.

Qualora l'impianto di produzione, l'impianto di consumo e il collegamento privato tra i predetti impianti sorgano su aree nella proprietà di terzi rispetto al cliente finale, detti terzi sono tenuti a conferire al cliente finale la piena disponibilità delle predette aree. Gli impianti di produzione e di consumo devono comunque essere realizzati su un territorio senza soluzione di continuità.

3.2.4 Gestione dei contratti per l'accesso alla rete

Conessione

Dal punto di vista della connessione, il SEU rappresenta, in principio, un impianto di un cliente finale che intende attuare forme di auto-approvvigionamento. Pertanto si ritiene opportuno che la titolarità della connessione sia intestata al cliente finale il quale può conferire mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo (tra cui anche il produttore ricompreso nel SEU) ai fini della gestione della connessione sia per quanto riguarda il processo di connessione (come del resto già stabilito dal comma 4.3 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 99/08 - TICA), che per la conclusione del regolamento di esercizio.

Le predette considerazioni potrebbero essere tradotte nella seguente disposizione.

La titolarità della connessione di un SEU alle reti con obbligo di connessione di terzi, deve essere intestata al cliente finale ricompreso nel SEU, ovvero, ad un soggetto terzo su mandato del cliente finale. Tale mandato ha la forma del mandato senza rappresentanza.

Spunto di consultazione n. 2

Si ritiene che le condizioni per la gestione della connessione siano state correttamente individuate ?

Spunto di consultazione n. 3

Quali criticità potrebbero emergere nell'ambito del meccanismo di ripartizione delle responsabilità e della titolarità della connessione proposto, soprattutto in relazione alla potenziale diversità tra soggetto firmatario del regolamento di esercizio e soggetto titolare della licenza di officina elettrica di produzione? Di quali requisiti deve essere in possesso il soggetto che vuole aprire una licenza di officina elettrica di produzione nell'ambito di un SEU ? Esistono criticità di natura fiscale per il sostituto di imposta in relazione alla definizione di SEU proposta e alla ripartizione delle responsabilità?

Contratti di trasporto e di dispacciamento

Al fine della definizione delle modalità di gestione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, è utile richiamare le modalità di determinazione delle partite energetiche scambiate con la rete. Nel caso di SEU si è in presenza di un punto di connessione “misto” che deve essere classificato contemporaneamente come punto di prelievo e come punto di immissione. Dal punto di vista tecnico, la determinazione delle partite energetiche scambiate con il sistema elettrico (cioè con le reti con obbligo di connessione di terzi) nel caso di punti misti misurati con un solo misuratore bidirezionale avvengono tramite:

- l'acquisizione separata dei segnali di misura relativi all'energia elettrica immessa e all'energia elettrica prelevata
- l'integrazione rispetto alla variabile tempo dei predetti segnali di acquisizione.

Poiché il decreto legislativo n. 115/08 stabilisce che l'Autorità provveda “*affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione*”, alla luce di quanto predetto, l'energia elettrica scambiata dal SEU con il sistema elettrico è assunta, in immissione, pari all'energia elettrica immessa e, in prelievo, pari all'energia elettrica prelevata, entrambe determinate secondo le predette modalità tecniche. Ne consegue che la produzione e il consumo potranno compensarsi solo dal punto di vista fisico nei casi di effettiva contemporaneità.

La possibilità di gestire in maniera separata immissioni e prelievi di un punto misto rende possibile applicare la disciplina del trasporto e del dispacciamento in maniera indipendente tra immissioni e prelievi sul medesimo punto, ferme restando le condizioni per la gestione operativa della connessione come precedentemente indicato.

Le modalità e le condizioni per la gestione dei contratti di trasporto potrebbero essere individuate come di seguito indicato.

(Immissioni) Alle immissioni di energia elettrica dal SEU nelle reti con obbligo di connessione di terzi si applicano le condizioni stabilite per i produttori (comma 13.1, lettera b) e comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 - TIT).

(Prelievi) Ai prelievi di energia elettrica del SEU dalle reti con obbligo di connessione di terzi si applicano le condizioni stabilite per il clienti finali dal TIT. Poiché l'energia elettrica prelevata è destinata ad alimentare anche utenze diverse dai servizi ausiliari di produzione, non risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi 16.4 e 16.5 del TIT⁸.

Spunto di consultazione n. 4

Si ritiene che le condizioni per la gestione dei contratti di trasporto siano state correttamente individuate? Quali criticità potrebbero sorgere in relazione a tali condizioni?

Al fine della definizione delle modalità di regolazione del dispacciamento è necessario distinguere il caso in cui all'interno del SEU siano presenti o meno delle unità di produzione abilitate a fornire risorse per il dispacciamento⁹.

Schema n. 2

	<i>Immissioni</i>	<i>Prelievi</i>
<i>Assenza di unità abilitate</i>	Le immissioni sono determinate sul punto di scambio e in relazione a queste è necessario che il titolare dell'unità di produzione concluda con Terna un contratto per il dispacciamento in immissione	I prelievi sono determinati sul punto di scambio e in relazione a questi è necessario che il titolare dell'unità di consumo concluda con Terna un contratto per il dispacciamento in prelievo
<i>Presenza di unità abilitate</i>	Ciascuna unità abilitata dovrà formare oggetto di regolazione autonoma ai fini del dispacciamento. L'energia elettrica prodotta dalle unità abilitate è da considerarsi virtualmente immessa in rete. Nel caso di contemporanea presenza di unità abilitate e non abilitate, la misura dell'eventuale immissione deve essere decurtata della produzione delle unità abilitate incluse nel SEU	Dato che l'energia elettrica prodotta dalle unità abilitate è da considerarsi virtualmente immessa in rete, la misura dell'energia elettrica prelevata (al fine della regolazione del dispacciamento) deve essere aumentata dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione abilitate incluse nel SEU.

Per quanto concerne la conclusione dei contratti di dispacciamento, dovrebbero quindi valere le medesime condizioni di cui alla deliberazione n. 111/06 con riferimento alle immissioni e ai prelievi sul punto di connessione, ferme restando le eventuali modalità differenziate di determinazione delle immissioni e dei prelievi nel caso di presenza di unità abilitate.

⁸ Cfr. il chiarimento pubblicato sul sito internet dell'Autorità alla pagina http://www.autorita.energia.it/faq/faq_tit.htm: "Nei casi in cui, attraverso un unico punto di connessione alla rete, si effettuino prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare sia i servizi ausiliari, sia altre utenze, i commi 16.4 e 16.5 del TIT non trovano applicazione".

⁹ L'attuale disciplina del dispacciamento che non consente l'abilitazione al mercato per i servizi di dispacciamento (MSD) per unità al di sotto dei 10 MVA di potenza nominale e il vincolo massimo di potenza di 10 MW imposto per i SEU non esclude la possibilità che nel SEU possa essere ricompresa una unità di produzione abilitata. In questo documento si analizza tale problema in via prospettica ipotizzando anche il caso in cui ci siano più di una unità abilitata (caso che si potrebbe verificare nel momento in cui venisse rimosso l'attuale vincolo di taglia per l'abilitazione al MSD).

Spunto di consultazione n. 5

Con riferimento alla regolazione del dispacciamento in presenza di unità abilitate si condivide l'approccio previsto nello schema n. 2 del presente provvedimento che di fatto determina una diversa quantificazione delle partite energetiche ai fini della regolazione fra trasporto e dispacciamento? Si ritiene più opportuno evitare di differenziare la regolazione del trasporto da quella del dispacciamento e pertanto prevedere, in presenza di unità abilitate all'interno del SEU, che comunque sia il trasporto sia il dispacciamento vengano regolati sul punto di scambio con la rete come peraltro previsto nel caso di sole unità non abilitate? Oppure, ai fini di una maggiore semplicità, si ritiene di dover stabilire l'impossibilità, almeno per una fase di prima attuazione della disciplina in oggetto, che unità di produzione interne al SEU possano essere abilitate a fornire risorse per il servizio di dispacciamento?

Spunto di consultazione n. 6

Alternativamente alle modalità di accesso alla rete sopra indicate, si potrebbe stabilire la definizione di un unico soggetto responsabile del SEU (il cliente finale o il produttore su mandato senza rappresentanza del cliente finale) che gestisce sia le immissioni che i prelievi del SEU nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi. Si ritiene più opportuna l'adozione di una simile modalità di gestione dei contratti per l'accesso alla rete? In tal caso si ritiene opportuno che l'opzione abilitazione alla fornitura di risorse per il servizio di dispacciamento sia attribuita al SEU nel suo insieme?

Spunto di consultazione n. 7

Quali altri aspetti dovrebbero essere presi in considerazione?

Per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, si adotta congruentemente quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Servizio di misura

Date le modalità di attribuzione delle responsabilità sulla connessione, è da prevedere che per l'erogazione del servizio di misura valgano le disposizioni di cui al TIT relative ai punti di prelievo di clienti finali applicate al rapporto contrattuale in essere con il cliente finale ricompreso nel SEU.

3.2.5 Corresponsione degli oneri di sistema

La corresponsione degli oneri di sistema - *componenti A* - e ulteriori componenti - *componenti UC* - (di seguito: oneri di sistema e ulteriori componenti) avviene, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99, mediante un adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale. Tale adeguamento è stato finora messo in relazione al prelievo di energia elettrica quale migliore approssimazione del consumo del cliente finale a meno della corresponsione degli oneri corrispondenti alla componente tariffaria A6 per la reintegrazione alle imprese produttrici distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, versata tramite un corrispettivo articolato per punto di connessione e sulla base del livello di potenza impegnata.

Come detto in precedenza, il collegamento del SEU con le reti con obbligo di connessione di terzi almeno in un punto di connessione potrebbe configurare l'utilizzo del sistema elettrico nazionale da parte del SEU. Nel caso di realizzazioni impiantistiche che prevedano una contemporanea presenza di produzione e consumo tra loro direttamente collegati, il grado di effettivo utilizzo del sistema

elettrico non può, però, essere espresso dal solo prelievo di energia elettrica dalla rete, ma deve essere relazionato al livello di potenza effettivamente richiesto sulla connessione.

Pertanto, poiché anche i SEU devono partecipare alla copertura degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti, è opportuno che ciò avvenga in maniera commisurata all'effettivo utilizzo del sistema elettrico da parte dei medesimi SEU.

A tal fine, in via semplificata, si propone di prevedere per i SEU che la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti sia realizzata applicando, su base mensile, le componenti tariffarie A e UC genericamente definite per i clienti finali al prelievo sul punto di connessione moltiplicato per il rapporto tra la *potenza impegnata sul punto di connessione* definita come indicato nell'articolo 1, comma 1.1, del TIT e la *potenza mediamente impegnata in prelievo* pari al rapporto tra l'energia elettrica prelevata nel mese e le ore del medesimo mese.

Alternativamente, la corresponsione degli oneri generali e delle ulteriori componenti per i SEU potrebbe essere realizzata secondo le medesime modalità utilizzate per la corresponsione della componente A6.

Spunto di consultazione n. 8

Si condivide tale orientamento ? Si ritiene che tale orientamento debba essere differenziato tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento ? Se sì, in quale misura ?

3.2.6 Relazione tra SEU e regime di vendita al cliente finale ricompreso nel SEU

Dal momento in cui un cliente finale si avvale del SEU per una quota o per l'intero approvvigionamento del proprio fabbisogno di energia elettrica risulta che il medesimo cliente finale ha aderito ad un'opzione di vendita diversa da quelle previste nel regime di maggior tutela (qualora ne abbia diritto) e, pertanto, tale cliente è da considerarsi a tutti gli effetti un cliente del mercato libero, ad eccezione dei casi in cui l'impianto di produzione, la sua gestione e l'energia elettrica prodotta risultino nella titolarità del cliente finale.

Nel caso di cliente finale nel regime di maggior tutela, i prelievi di energia elettrica vengono gestiti dall'esercente la maggior tutela come stabilito dalla regolazione vigente. In tal caso, l'Autorità intende intervenire comunque a regolare ulteriori condizioni per l'erogazione del servizio di vendita in maggior tutela in termini di prezzo dell'energia prelevata e di oneri di dispacciamento in ragione del fatto che i prelievi di energia elettrica di un SEU hanno caratteristiche peculiari rispetto agli altri clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e non ricompresi in un SEU. Tali caratteristiche sono riconducibili ad una più onerosa gestione della previsione dei profili di prelievo qualora la produzione del SEU sia da fonte cosiddetta "non programmabile".

Spunto di consultazione n. 9

Si condivide tale orientamento ? Quali ulteriori implicazioni potrebbe comportare una tale situazione ?

3.2.7 Caso del ritiro dedicato

L'immissione in rete di un SEU potrebbe essere ceduta al mercato attraverso il ritiro dedicato. In tal caso l'utente del trasporto e del dispacciamento in immissione è il GSE.

3.2.8 Caso dello scambio sul posto

La presenza indispensabile di un cliente finale, e la contemporanea presenza di un impianto di produzione di energia elettrica direttamente collegato all'impianto di consumo del cliente finale, è già stata oggetto di analisi da parte dell'Autorità nel caso della definizione delle condizioni per l'erogazione del servizio di scambio sul posto. In tale occasione è stato stabilito che, *il servizio di scambio sul posto è erogato all'utente dello scambio inteso come il cliente finale, o un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] e/o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento [...].* È stato stabilito, inoltre, che *l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.*

Tali disposizioni pongono il cliente finale nella posizione di soggetto *naturale* di avente titolo alla conclusione del contratto per lo scambio sul posto. Tale posizione deriva dal fatto che in assenza del cliente non vi è la possibilità di effettuare scambio sul posto. Come conseguenza, poiché l'eventuale titolarità degli impianti di produzione da parte di soggetti terzi rispetto al cliente finale non è impedita, nel caso in cui il soggetto terzo produttore volesse sostituirsi al cliente finale per l'accesso al servizio di scambio sul posto, potrebbe farlo solo su mandato del cliente finale. In tale modo è stata chiarita la fattispecie di utente dello scambio sul posto. La condizione poi che l'utente dello scambio sul posto debba essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio impone che il produttore che volesse assumere la qualifica di utente dello scambio debba provvedere all'approvvigionamento dell'intero consumo del cliente finale anche attraverso contratto di approvvigionamento con altro venditore.

Pertanto l'eventuale produttore mandatario si comporterà anche da cliente finale. Nel caso di scambio sul posto, l'utente del dispacciamento in immissione è il GSE.

4. Meccanismi di salvaguardia

Come citato nell'introduzione al presente documento, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 115/08 stabilisce che l'Autorità preveda "meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08" (cioè prima del 4 luglio 2008).

Si ritiene che tale salvaguardia debba consistere nel ricomprendere nelle condizioni di regolazione dei SEU quelle realizzazioni impiantistiche che rispondano alle condizioni stabilite dalla definizione di SEU e la cui realizzazione sia stata avviata anticipatamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 ma, contestualmente, nella non applicazione per tali realtà delle nuove modalità di corresponsione degli oneri generali di sistema. Per tali realtà, così come per le tipologie rientranti nella fattispecie di autoproduttori di cui allo schema n. 1 gli oneri di sistema e le ulteriori componenti continueranno, pertanto, ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite per i clienti finali relativamente alla sola energia elettrica prelevata sul punto di connessione del SEU con il sistema elettrico.

Per tutte le configurazioni impiantistiche che non rispettano le condizioni di SEU (schema n. 1) si ritiene necessario prevedere che l'accesso al sistema elettrico debba essere regolato separatamente per la produzione e per il consumo di energia elettrica alla pari di immissioni e di prelievi di energia elettrica nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale condizione potrebbe essere derogata nel caso in cui la realizzazione dei predetti impianti sia stata avviata anticipatamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08. In tal caso troverebbero applicazione le condizioni di salvaguardia definite per i SEU almeno per un periodo sufficiente a salvaguardare i piani di investimento economico effettuati. Si ritiene che il termine del 31 dicembre 2015 possa rappresentare un intervallo di tempo sufficiente alla predetta salvaguardia.

Si ribadisce che gli orientamenti di cui al presente documento non riguardano le realtà impiantistiche che interessano collegamenti diretti tra più soggetti terzi in numero superiore a due.

La sintesi degli orientamenti per la regolazione dei SEU è indicata nel seguente schema n. 3.

Schema n. 3

<p>Ambito di regolazione: modalità e condizioni per l'accesso al sistema elettrico di realizzazioni impiantistiche che prevedano il collegamento diretto di un impianto di consumo di un cliente finale con un impianto di produzione di energia elettrica, realizzato nell'ambito del sito di consumo del medesimo cliente finale, aventi un punto di connessione con le reti con obbligo di connessione di terzi</p>	<p>Realizzazioni avviate prima del 4 luglio 2008</p>	<p>Realizzazioni avviate dopo il 4 luglio 2008</p>
<p><i>Configurazioni impiantistiche che rispettano le condizioni di SEU</i></p>	<p>In questi casi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento e • la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti <p>avvengono riferendosi alla sola energia elettrica scambiata con il sistema elettrico sul punto di connessione del SEU con le reti con obbligo di connessione di terzi.</p>	<p>In questi casi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento avviene riferendosi alla sola energia elettrica scambiata con il sistema elettrico sul punto di connessione del SEU con le reti con obbligo di connessione di terzi (eventualmente modificata nel caso di presenza di unità abilitate); mentre • la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti avviene in ragione dell'effettivo grado di utilizzo del sistema elettrico come indicato al punto 3.2.5 del presente documento.
<p><i>Configurazioni impiantistiche che non rispettano le condizioni di SEU</i></p>	<p>In questi casi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento; e • la corresponsione degli oneri di sistema e altri oneri <p>avvengono riferendosi alla sola energia elettrica scambiata con il sistema elettrico sul punto di connessione del SEU con le reti con obbligo di connessione di terzi. Tale modalità di regolazione è valevole fino al 31 dicembre 2015, mentre successivamente si applica la regolazione prevista per le configurazioni impiantistiche che non rispettano le condizioni di SEU e che sono state avviate dopo il 4 luglio 2008 (cfr. contenuto della cella a destra della presente).</p>	<p>In questi casi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento; e • la corresponsione degli oneri generali di sistema e altri oneri <p>avvengono riferendosi all'energia elettrica prodotta e all'energia elettrica consumata considerate virtualmente scambiate con il sistema elettrico. Vale a dire, l'energia elettrica consumata si considera quale energia elettrica prelevata e l'energia elettrica prodotta si considera come energia elettrica immessa.</p>

Spunto di consultazione n. 10

Si condivide tale orientamento ? Quali altre condizioni potrebbero formare oggetto di salvaguardia ? Quali condizioni devono essere verificate per poter definire una realizzazione come avviata ?